

Direzione servizi postali

DETERMINA N. 38/23/DSP

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON CONTESTAZIONE N. 11/23/DSP PER INOTTEMPERANZA ALLA DIFFIDA DELL'AUTORITÀ RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CONTINUITÀ NELLA FORNITURA DEL SERVIZIO UNIVERSALE.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”* e successive modifiche;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante *“Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio”*, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”* (di seguito, d.lgs. n. 261/1999) e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”* come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’articolo 21, che designa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 385/13/CONS, del 20 giugno 2013, e, in particolare, l’allegato A alla stessa recante *“Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale di Poste Italiane”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata, da ultimo dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTO il decreto-legge n. 24/2022, coordinato con la legge di conversione n. 52, con il quale lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato dichiarato cessato a far data dal 1° aprile 2022;

VISTA la nota della Direzione in data 19 maggio 2022, con la quale si è chiesto a Poste Italiane (prot. n. 0162422) “*in ragione della cessazione dell'emergenza sanitaria, non sussistendo più oggettivi motivi ostativi al ripristino della completa operatività di tutti gli UP, di comunicare la data prevista da codesta Società, entro la quale verranno attuate le azioni per il ripristino delle attività degli UP coinvolti, considerato quanto previsto dall'art. 3 commi 1 e 5 lett. b e comma 8 lett. a) e d) del D.lgs 261/99 e s.m.i*”;

TENUTO CONTO, in particolare, della nota in data 22 luglio 2022 (prot. n. 0227344) della scrivente Direzione, in attuazione della decisione del Consiglio nella seduta del 19 luglio 2022, di diffida a Poste Italiane a provvedere al ripristino, entro e non oltre il lasso temporale di quattro mesi a far data dalla notifica della comunicazione, della piena operatività di tutti gli uffici postali nonché delle successive comunicazioni e richiesta di proroga della diffida;

CONSIDERATO che Poste Italiane avrebbe dovuto a seguito della diffida impartita in data 22 luglio 2022 (data di notifica della diffida medesima) riaprire gli uffici e ripristinare l'orario *quo ante* entro il termine di quattro mesi assegnato dall'Autorità;

CONSIDERATE le plurime interlocuzioni integrate da elementi documentali intercorse dal maggio 2022 sino al settembre 2023 tra Poste Italiane S.p.A. e l'Autorità, come precisamente ricostruite nell'atto di contestazione n. 11/23/DSP, del 10 ottobre 2023 (prot. n. 0257802);

VISTO l'atto di contestazione n. 11/23/DSP, del 10 ottobre 2023, notificato in pari data, con cui è stata contestata a Poste Italiane S.p.A., con sede legale in viale Europa, 190 – 00144, Roma, la violazione dell'articolo 21, comma 7-ter, del d.lgs. n. 261/99.

VISTI gli scritti difensivi di Poste Italiane S.p.A. del 9 novembre 2023, acquisiti al protocollo in data 10 novembre 2023 (prot. n. 0289391);

VISTA la comunicazione dell'11 dicembre 2023, con la quale la Società ha trasmesso alla Direzione copia della ricevuta del bonifico bancario, effettuato in data 6 dicembre 2023, in favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, attestante il pagamento della sanzione in misura ridotta pari a euro 20.000,00 (ventimila/00), con riferimento alle suindicate violazioni;



RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 11/23/DSP, del 10 ottobre 2023 nei confronti di Poste Italiane S.p.A., con sede legale in viale Europa, 190 – 00144, Roma, è archiviato in quanto la predetta Società ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il presente atto è notificato alla parte e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 14 dicembre 2023

Il Direttore
Ivana Nasti